

TURISMO - Confcommercio

Sintesi in vigore | 18/01/2014

Retribuzione

In breve

Divisori

Giornaliero: 26 **Orario:** 192 (personale a 45 ore sett.), 190 (44 ore sett.), 172 (40 ore sett.).

Mensilità contrattuali

14

Indennità varie

Il c.c.n.l. prevede l'erogazione, ricorrendone i presupposti, delle seguenti indennità: indennità di funzione (quadri), premio di risultato, vitto e alloggio (Alberghi e Pubblici esercizi), premio di anzianità (Alberghi), indennità per riposo settimanale diverso dalla domenica, percentuale di servizio (Pubblici esercizi), indennità di cassa (Agenzie di viaggio), indennità di trasferta e di trasferimento (Agenzie di viaggio).

Retribuzione mensile

Riferimenti

Art. 150, Art. 152, Art. 158, Art. 401, Art. 405, Art. 406

Allegato H, Allegato I, Allegato J

Quota oraria e giornaliera

La quota giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26.

La quota oraria si ottiene utilizzando i seguenti divisori della retribuzione mensile:

Orario settimanale	Divisore
45 ore	192
44 ore	190
40 ore	172

Minimi tabellari

Ogni lavoratore ha diritto al minimo di retribuzione mensile di seguito indicato, in relazione al livello di inquadramento contrattuale.

In presenza di situazioni di crisi accertate dalle organizzazioni nazionali stipulanti il c.c.n.l., è possibile, previa intesa territoriale, prevedere modulazioni differenti degli aumenti contrattuali sotto indicati. A tali intese viene riconosciuta validità pari a quella attribuita al c.c.n.l., a condizione che i programmi si concludano entro un arco temporale non superiore al periodo di vigenza contrattuale e che i relativi accordi vengano sottoscritti anche dalle organizzazioni nazionali firmatarie del c.c.n.l., salvo successiva proroga concordata dalle parti stesse.

A) Alberghi, Alberghi diurni, Campeggi

Livelli	Paga base nazionale conglobata				
	dal 1.2.2014	dal 1.10.2014	dal 1.4.2015	dal 1.10.2015	dal 1.4.2016
A	2.109,82	2.134,91	2.159,99	2.185,08	2.210,16
B	1.953,30	1.976,53	1.999,75	2.022,98	2.046,20
1	1.819,89	1.841,53	1.863,16	1.884,80	1.906,44
2	1.663,37	1.683,14	1.702,92	1.722,70	1.742,47
3	1.568,76	1.587,41	1.606,07	1.624,72	1.643,37
4	1.480,29	1.497,89	1.515,49	1.533,09	1.550,69
5	1.388,26	1.404,76	1.421,27	1.437,77	1.454,28
6S	1.334,88	1.350,75	1.366,62	1.382,49	1.398,37
6	1.315,97	1.331,61	1.347,26	1.362,91	1.378,55
7	1.233,16	1.247,82	1.262,49	1.277,15	1.291,81

Lavoratori assunti dal 14 novembre 2016

Per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 14 novembre 2016, in base all'accordo 30 novembre 2016, trova applicazione una paga base nazionale conglobata mensile che si raggiunge entro il 31 gennaio 2018, con le gradualità e decorrenze di cui alla seguente tabella.

I datori di lavoro che aderiscano o abbiano aderito e dato applicazione all'accordo 18 gennaio 2014 dopo il 14 novembre 2016, ove non applicassero già un trattamento retributivo pari o superiore a quello previsto dall'accordo stesso, adegueranno il trattamento retributivo spettante alla generalità dei lavoratori con le gradualità e le misure previste dalla seguente tabella.

Livelli	Paga base nazionale conglobata		
	dal 1.11.2016	dal 1.08.2017	dal 1.1.2018
A	2.159,15	2.199,06	2.210,16
B	1.999,42	2.036,37	2.046,20
1	1.863,27	1.897,70	1.906,44
2	1.703,52	1.734,99	1.742,47
3	1.606,97	1.636,64	1.643,37
4	1.516,59	1.544,59	1.550,69
5	1.422,77	1.449,03	1.454,28
6S	1.368,29	1.393,54	1.398,37
6	1.342,89	1.367,55	1.378,55
7	1.264,50	1.287,82	1.291,81

Nota alla tabella

- Paga base nazionale conglobata: comprende l'indennità di contingenza e l'e.d.r. confederale.

B) Agenzie di viaggio, Pubblici Esercizi e Sale Bingo, Stabilimenti balneari

Livelli	Importi mensili						
	dal 1.1.2010	dal 1.9.2010	dal 1.3.2011	dal 1.9.2011	dal 1.3.2012	dal 1.9.2012	dal 1.4.2013
A	1.392,40	1.413,78	1.435,16	1.456,54	1.477,92	1.513,55	1.542,04
B	1.253,93	1.273,73	1.293,53	1.313,33	1.333,13	1.366,12	1.392,49
1	1.132,47	1.150,91	1.169,35	1.187,79	1.206,23	1.236,97	1.261,54
2	994,01	1.010,87	1.027,73	1.044,59	1.061,45	1.089,54	1.112,00
3	910,57	926,47	942,37	958,27	974,17	1.000,67	1.021,85
4	832,75	847,75	862,75	877,75	892,75	917,75	937,75
5	750,91	764,98	779,05	793,12	807,19	830,64	849,38
6S	703,68	717,21	730,74	744,27	757,80	780,35	798,37
6	686,45	699,79	713,13	726,47	739,81	762,04	779,81
7	612,57	625,07	637,57	650,07	662,57	683,40	700,05

Note alla tabella

- Tutti i settori: l'ipotesi di accordo 18 gennaio 2014 non trova applicazione in quanto non è stata siglata da FIPE e FIAVET.

- Agenzie di viaggio e imprese del settore della ristorazione collettiva: l'applicazione degli aumenti contrattuali prevista a gennaio 2010 viene differita a luglio 2010: a decorrere da detta data saranno erogati - oltre agli importi indicati in tabella con decorrenza gennaio 2010 - l'importo dell'incremento retributivo spettante per il periodo gennaio-giugno 2010, in 7 rate mensili. Ai fini dell'effettuazione del calcolo, si riportano i valori degli aumenti stabiliti da gennaio 2010, che vanno moltiplicati per 6 e divisi per 7: liv. A: € 14,26; liv. B: € 13,20; liv. 1: € 12,30; liv. 2: € 11,24; liv. 3: € 10,60; liv. 4: € 10,00; liv. 5: € 9,38; liv. 6S: € 9,02; liv. 6: € 8,89; liv. 7: € 8,33. In caso di sospensione del rapporto, la corresponsione avverrà a partire dal primo mese utile.

C) Alberghi e Campeggi minori

I minimi di retribuzione sono i seguenti per i dipendenti da:

- alberghi due stelle (ex terza) e una stella (ex quarta), pensioni e locande;
- campeggi con un numero di presenza-licenza non superiore a 1.200.

Livelli	Importi				
	dal 1.2.2014	dal 1.10.2014	dal 1.4.2015	dal 1.10.2015	dal 1.4.2016
A	2.097,23	2.122,16	2.147,10	2.172,03	2.196,97
B	1.941,86	1.964,95	1.988,03	2.011,12	2.034,21
1	1.808,44	1.829,94	1.851,44	1.872,95	1.894,45
2	1.653,64	1.673,30	1.692,96	1.712,62	1.732,29
3	1.560,17	1.578,72	1.597,27	1.615,82	1.634,37
4	1.472,84	1.490,35	1.507,86	1.525,38	1.542,89
5	1.381,37	1.397,80	1.414,22	1.430,65	1.447,07

6S	1.328,58	1.344,37	1.360,17	1.375,96	1.391,76
6	1.309,66	1.325,23	1.340,80	1.356,38	1.371,95
7	1.227,43	1.242,03	1.256,62	1.271,21	1.285,81

Lavoratori assunti dal 14 novembre 2016

Per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 14 novembre 2016, in base all'accordo 30 novembre 2016, trova applicazione una paga base nazionale conglobata mensile che si raggiunge entro il 31 gennaio 2018, con le gradualità e decorrenze di cui alla seguente tabella.

I datori di lavoro che aderiscano o abbiano aderito e dato applicazione all'accordo 18 gennaio 2014 dopo il 14 novembre 2016, ove non applicassero già un trattamento retributivo pari o superiore a quello previsto dall'accordo stesso, adegueranno il trattamento retributivo spettante alla generalità dei lavoratori con le gradualità e le misure previste dalla seguente tabella.

Livelli	Importi mensili		
	dal 1.11.2016	dal 1.08.2017	dal 1.1.2018
A	2.146,79	2.186,12	2.196,97
B	1.988,18	2.024,60	2.034,21
1	1.852,04	1.885,93	1.894,45
2	1.693,98	1.725,00	1.732,29
3	1.598,54	1.627,81	1.634,37
4	1.509,29	1.536,94	1.542,89
5	1.416,02	1.441,95	1.447,07
6S	1.362,10	1.387,05	1.391,76
6	1.336,66	1.361,32	1.371,95
7	1.258,88	1.281,94	1.285,81

Note alla tabella

- Paga base nazionale conglobata: comprende l'indennità di contingenza e l'e.d.r. confederale.
- Alberghi e Campeggi minori: ai lavoratori con qualifica di cuoco, cameriere e barista inquadrati nel 5° livello nonché ai dipendenti da ostelli, bed and breakfast e affittacamere, si applicano in ogni caso i valori sub A).
- Le residenze turistico-alberghiere sono inquadrare, agli effetti delle riduzioni previste per le aziende minori, a norma della legislazione regionale applicabile.

D) Pubblici esercizi e Stabilimenti balneari minori

I minimi di retribuzione sono i seguenti per i dipendenti da pubblici esercizi e stabilimenti balneari di terza e quarta categoria:

Livelli	Importi mensili						
	dal 1.1.2010	dal 1.9.2010	dal 1.3.2011	dal 1.9.2011	dal 1.3.2012	dal 1.9.2012	dal 1.4.2013
A	1.386,72	1.408,10	1.429,48	1.450,86	1.472,24	1.507,87	1.536,36
B	1.248,77	1.268,57	1.288,37	1.308,17	1.327,97	1.360,96	1.387,33

1	1.127,31	1.145,75	1.164,19	1.182,63	1.201,07	1.231,81	1.256,38
2	989,62	1.006,48	1.023,34	1.040,20	1.057,06	1.085,15	1.107,61
3	906,70	922,60	938,50	954,40	970,30	996,80	1.017,98
4	829,39	844,39	859,39	874,39	889,39	914,39	934,39
5	747,81	761,88	775,95	790,02	804,09	827,54	846,28
6S	700,84	714,37	727,90	741,43	754,96	777,51	795,53
6	683,61	696,95	710,29	723,63	736,97	759,20	776,97
7	609,99	622,49	634,99	647,49	659,99	680,82	697,47

E) Agenzie di viaggio minori

Per i dipendenti da agenzie di viaggio che svolgono prevalentemente attività di organizzazione e vendita diretta al pubblico, senza il tramite di altre agenzie, di viaggi (per via terrestre, marittima ed aerea) soggiorni e crociere per singole persone o per gruppi, i minimi di retribuzione sono i seguenti:

Livelli	Importi mensili						
	dal 1.7.2010	dal 1.9.2010	dal 1.3.2011	dal 1.9.2011	dal 1.3.2012	dal 1.9.2012	dal 1.4.2013
A	1.392,40	1.413,78	1.435,16	1.456,54	1.477,92	1.513,55	1.542,04
B	1.253,93	1.273,73	1.293,53	1.313,33	1.333,13	1.366,12	1.392,49
1	1.115,43	1.133,87	1.152,31	1.170,75	1.189,19	1.219,93	1.244,50
2	978,00	994,86	1.011,72	1.028,58	1.045,44	1.073,53	1.095,99
3	896,11	912,01	927,91	943,81	959,71	986,21	1.007,39
4	819,32	834,32	849,32	864,32	879,32	904,32	924,32
5	738,52	752,59	766,66	780,73	794,80	818,25	836,99
6S	691,80	705,33	718,86	732,39	745,92	768,47	786,49
6	675,09	688,43	701,77	715,11	728,45	750,68	768,45
7	601,72	614,22	626,72	639,22	651,72	672,55	689,20

Note alle tabelle D ed E

- Tutti i settori: l'ipotesi di accordo 18 gennaio 2014 non trova applicazione in quanto non è stata siglata da FIPE e FIAVET.

- Minimi dal 1° gennaio 2010: i nuovi valori relativi al mese di gennaio 2010 si applicano solo ai rapporti in essere al 20 febbraio 2010. Gli incrementi del mese di gennaio 2010 saranno corrisposti con la retribuzione di febbraio 2010.

- Livello B: non è previsto per i settori Alberghi diurni e Stabilimenti balneari.

- Agenzie di viaggio minori: l'applicazione degli aumenti contrattuali prevista a gennaio 2010 viene differita a luglio 2010, come indicato in tabella: a decorrere da detta data saranno erogati - oltre agli importi indicati in tabella - l'importo dell'incremento retributivo spettante per il periodo gennaio-giugno 2010, in 7 rate mensili. Ai fini dell'effettuazione del calcolo, si riportano i valori degli aumenti stabiliti da gennaio 2010, che vanno moltiplicati per 6 e divisi per 7: liv. A: € 14,26; liv. B: € 13,20; liv. 1: € 12,30; liv. 2: € 11,24; liv. 3: € 10,60; liv. 4: € 10,00; liv. 5: € 9,38; liv. 6S: € 9,02; liv. 6: € 8,89; liv. 7: € 8,33. In caso di sospensione del rapporto, la corresponsione avverrà a partire dal primo mese utile.

Indennità di funzione

Ai livelli A e B (quadri) spetta un'indennità di funzione nelle seguenti misure mensili:

<i>Livelli</i>	<i>Importi mensili</i>
A	75,00
B	70,00

Indennità di contingenza

Viene corrisposta ai lavoratori nell'importo di seguito indicato in relazione al livello di inquadramento contrattuale; per i settori Alberghi, Alberghi diurni, Campeggi, Alberghi minori e Campeggi minori, è conglobata nella paga base nazionale.

<i>Livelli</i>	<i>Importi mensili</i>		
	<i>Agenzie di viaggio, Pubblici esercizi, Stabilimenti balneari</i>	<i>Pubblici esercizi e Stabilimenti balneari minori</i>	<i>Agenzie di viaggio minori</i>
A	542,70	542,19	542,38
B	537,59	537,12	537,27
1	536,71	536,24	536,39
2	531,59	531,20	531,30
3	528,26	527,91	527,99
4	524,94	524,64	524,69
5	522,37	522,09	522,14
6 S	520,64	520,38	520,42
6	520,51	520,25	520,30
7	518,45	518,22	518,25

Note alla tabella

- Importi mensili: i valori indicati sono comprensivi dell'elemento distinto della retribuzione ex Protocollo 31 luglio 1992.

- Pubblici esercizi e Stabilimenti balneari minori: valori da applicare agli esercizi di terza e quarta categoria.

- Non spetta al personale dei Pubblici esercizi retribuiti a percentuale.

Indennità per dipendenti delle Sale Bingo

Ai lavoratori qualificati che abbiano almeno 6 mesi di anzianità viene riconosciuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, un'indennità non assorbibile nelle seguenti misure:

<i>Livelli</i>	<i>Importi mensili</i>
QA	92,96
QB	82,63
1	72,30
2	61,97
3	51,65

4	41,32
5	30,99

Contratti di inserimento

In caso di assunzione di lavoratori privi di specifica esperienza lavorativa nel settore, qualora a causa dell'età del lavoratore non si possa stipulare un contratto di apprendistato o di formazione e lavoro, si applica per un periodo di 12 mesi il trattamento retributivo previsto per il livello inferiore a quello di inquadramento.

Provvigioni - Agenzie di viaggio

Al personale addetto alla vendita e retribuito in tutto o in parte a provvigione deve essere garantita una media mensile, riferita ad un periodo non eccedente l'anno, superiore almeno del 5% ai minimi di retribuzione.

Aumenti periodici di anzianità

Dal 1° maggio 1990 per ciascun triennio di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, fino ad un massimo di 6, ogni lavoratore ha diritto ad un aumento nelle misure di seguito indicate:

Livelli	Importi mensili
A	40,80
B	39,25
1	37,70
2	36,15
3	34,86
4	33,05
5	32,54
6 S	31,25
6	30,99
7	30,47

L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio.

Ai fini della maturazione del primo scatto è considerata utile:

- a. per i lavoratori assunti dall'1.6.1986, l'anzianità maturata successivamente al compimento del 18° anno di età;
- b. per i lavoratori in servizio al 1.6.1986:
 - se di età inferiore a 18 anni, l'anzianità maturata successivamente al compimento del 18° anno;
 - se di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, l'anzianità maturata dall'1.6.1986;
 - se di età superiore a 21 anni, l'anzianità maturata dal compimento del 21° anno [\[1\]](#).

L'importo relativo agli scatti maturati viene ricalcolato in occasione della maturazione di ogni nuovo scatto (tale criterio si applica anche in occasione di passaggio di livello) senza liquidazione di arretrati.

Nel settore della Ristorazione collettiva in caso di cambio di gestione si considerano gli scatti maturati presso la gestione precedente.

Porti ed approdi turistici

E' prevista la definizione di una disciplina specifica per il comparto porti ed approdi turistici.

Disciplina transitoria

a) Alberghi

Per i dipendenti dalle aziende alberghiere che al 3 maggio 1990 hanno maturato il massimo di 6 scatti, l'importo complessivamente corrisposto a quel titolo - che continua ad essere erogato - viene diviso per il nuovo valore dello scatto risultante dalla tabella sopra riportata: il quoziente ottenuto indica il numero (ed eventuale frazione) di scatti che si considerano maturati.

Il corrispondente importo verrà erogato (senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso) dopo un triennio dalla maturazione del sesto scatto e, in ogni caso, non prima del 30 giugno 1991.

b) Agenzie di viaggio

Per i dipendenti dalle agenzie di viaggio in servizio al 30 aprile 1990 rimane ferma la possibilità di maturare fino ad un massimo di 8 scatti; per tali lavoratori, in occasione della maturazione del primo scatto con il nuovo valore, verrà operata la rivalutazione degli scatti maturati in precedenza applicando le seguenti misure in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento: quadro A € 33,05, quadro B € 31,50, liv. 1 € 30,99, liv. 2 € 29,44, liv. 3 € 28,15, liv. 4 € 26,34, liv. 5 € 25,82, liv. 6S € 25,31, liv. 6 € 25,05, liv. 7 € 24,53.

Gli scatti che matureranno successivamente al 1° luglio 1993 verranno riconosciuti nella misura prevista dalla tabella comune suesposta e con i criteri di riproporzionamento stabiliti dal c.c.n.l. per i dipendenti dei pubblici esercizi.

c) Alberghi diurni, Pubblici esercizi e Stabilimenti balneari

All'atto della maturazione del nuovo scatto successivamente al 1° marzo 1989 si procede al ragguglio dell'importo maturato a titolo di scatti con il valore unitario fissato dall'art. 78 del c.c.n.l. 16 febbraio 1987 (liv. 1S € 35,12, liv. 1 € 33,57, liv. 2 € 30,99, liv. 3 € 29,95, liv. 4 € 28,41, liv. 5 € 27,89, liv. 6 € 26,86, liv. 7 € 26,34), per determinare il numero di scatti maturati e da maturare rispetto alla nuova serie di 6 scatti.

Il numero (ed eventuale frazione) degli scatti maturati risultante dal ragguglio, sommato al nuovo scatto, viene moltiplicato per il valore unitario riportato sopra fra parentesi per coloro che maturano il nuovo scatto entro il 30 aprile 1990 e per il valore unitario risultante dalla tabella sopra riportata per coloro che maturano il nuovo scatto successivamente.

L'eventuale residua frazione di scatto verrà liquidata al compimento del triennio successivo a quello di maturazione dell'ultimo scatto intero (il sesto).

Elementi retributivi ultramensili

Riferimenti

Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 160, Art. 161, Art. 225, Art. 277, Art. 409

Mensilità aggiuntive

Tredicesima mensilità

Va corrisposta in occasione della ricorrenza natalizia, nella misura di una mensilità della retribuzione, calcolata su: minimo, indennità di contingenza (sulla paga base conglobata per Alberghi, Alberghi diurni, Campeggi, Alberghi e Campeggi minori), scatti di anzianità, eventuale 3° elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi aziendali comunque denominati, esclusi gli assegni familiari.

In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso

dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario (26 giorni per Alberghi e Campeggi), nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni.

Per gli Alberghi diurni, i Pubblici esercizi e gli Stabilimenti balneari, nessuna detrazione va operata in relazione ad eventuali periodi di malattia.

Per i lavoratori delle Agenzie di viaggio retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo della 13^a mensilità deve essere effettuato sulla base della media delle provvigioni o percentuali maturate nell'anno corrente o nel minor periodo di servizio prestato.

Quattordicesima mensilità

Va corrisposta con la retribuzione del mese di luglio, nella misura di una mensilità della retribuzione (calcolata sugli stessi elementi previsti per la tredicesima) in atto al 30 giugno.

In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti il 1° luglio, ai fini della determinazione dei ratei di quattordicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario (26 giorni per Alberghi e Campeggi), nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni.

Per gli Alberghi diurni, i Pubblici esercizi e gli Stabilimenti balneari, nessuna detrazione va operata in relazione ad eventuali periodi di malattia.

Per il personale dei Pubblici esercizi retribuito con la percentuale di servizio, la 14^a mensilità viene corrisposta nella misura del 70% della retribuzione.

Per i lavoratori delle Agenzie di viaggio retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo della 14^a mensilità deve essere effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione percepita nei 12 mesi precedenti la maturazione del diritto.

Premi legati alla produttività

E' previsto un premio di risultato per i lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1° luglio 1993.

L'erogazione sarà legata al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo aziendale o territoriale. Il premio sarà erogato con la retribuzione di marzo 2016 ma gli accordi potranno definire modalità diverse di erogazione.

Il premio spetta ai lavoratori qualificati in forza al 29 febbraio 2016, iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi, in un importo calcolato in proporzione alle giornate di effettiva prestazione nel periodo 1° gennaio 2014-29 febbraio 2016.

Per i lavoratori part-time, l'importo sarà proporzionato all'entità della prestazione.

Il premio - che non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto legale o contrattuale, ivi compreso il tfr - è assorbito, fino a concorrenza, da trattamenti economico individuali o collettivi aggiuntivi pagati successivamente al 1° gennaio 2014.

In presenza di difficoltà economico-produttive le aziende comunicheranno alle R.s.a. o alle rappresentanze territoriali l'impossibilità di erogare il premio, nei casi indicati e con le modalità previste dall'accordo 18 gennaio 2014.

Qualora entro il 31 gennaio 2016 non venga definito l'accordo sul premio, l'azienda erogherà, con la retribuzione del mese di marzo 2016, i seguenti importi:

<i>Livello</i>	<i>Importo</i>
A, B	186,00
1, 2, 3	158,00
4, 5	140,00
6S, 6, 7	112,00

Detto premio spetta ai lavoratori suddetti ed alle condizioni suindicate.

Nel caso in cui a livello territoriale siano vigenti accordi integrativi, per le aziende che non applichino detti accordi, l'importo di cui in tabella sarà rideterminato in misura non inferiore alle erogazioni complessivamente dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo 1° gennaio 2014-29 febbraio 2016.

Indennità variabili

Riferimenti

Art. 310, Art. 404

Allegato D, Allegato G

Vitto e alloggio

Alberghi

I lavoratori che usufruiscono della somministrazione del vitto e della fornitura dell'alloggio devono corrispondere all'azienda il relativo prezzo determinato nei seguenti importi:

- un pranzo: € 0,80 (€ 0,90 dal 1° gennaio 2014);
- una prima colazione: € 0,14 (€ 0,16 dal 1° gennaio 2014);
- un pernottamento: € 0,85 (€ 1,00 dal 1° gennaio 2014).

Eventuali valori del vitto e dell'alloggio provincialmente in atto superiori a quelli sopra indicati sono adeguati nella misura massima di € 0,10 per un pranzo, di € 0,02 per la prima colazione e di € 0,10 (€ 0,15 dal 1° gennaio 2014) per il pernottamento.

Pubblici esercizi

Il prezzo del vitto in atto nelle varie province è aumentato di € 0,20 a pasto (€ 0,10 dal 1° gennaio 2011).

Indennità di cassa - Agenzie di viaggio

Ai cassieri ed agli addetti al cambio valute, con responsabilità per errori, spetta un' indennità di cassa o di maneggio denaro, commisurata al 5% del minimo di retribuzione.

Percentuale di servizio - Pubblici esercizi

Salvo opzione per il passaggio a paga fissa, al personale tavoleggiante deve essere corrisposta una percentuale di servizio^[2] nei limiti minimo e massimo di seguito indicati, mediante punteggi di ripartizione determinati a livello provinciale:

Ristoranti ed esercizi similari

<i>Tipologia</i>	<i>%</i>
esercizi extra	dal 12 al 15
esercizi di 1° classe	dall'11 al 13
esercizi di 2° e 3° classe	dall'11 al 12

esercizi di 4° classe (osterie con cucina)	10
--	----

Bar, caffè ed esercizi similari

<i>Tipologia</i>	<i>%</i>
esercizi extra	dal 18 al 22
esercizi di 1° e 2° classe	dal 16 al 20
esercizi di 3° classe	dal 14 al 17
esercizi di 4° classe	10
bottiglierie e fiaschetterie	12
birrerie	17
locali adibiti a biliardi	15

Locali notturni

<i>Tipologia</i>	<i>%</i>
consumazioni di ristorante	16
altre consumazioni	18

Per il personale tavoleggiante dei locali notturni tali percentuali sono comprensive della maggiorazione per lavoro notturno.

Per i banchetti e servizi affini di almeno 10 persone, la percentuale di servizio è fissata nella misura unica del 12%.

Ai maitres e ai capi camerieri spetta, in aggiunta alla percentuale di servizio, una integrazione fissa mensile da contrattarsi a livello territoriale.

La partecipazione dei suddetti lavoratori alla percentuale di servizio che spetta ad ogni cameriere non può essere inferiore al 5% né superiore al 20%.

Premio di anzianità - Alberghi

I lavoratori in servizio al 31 maggio 1986 hanno diritto ad un premio di anzianità commisurato a:

<i>Anni di servizio</i>	<i>Mensilità</i>
10	1
15	1 e 1/2
20	2
30	3

La retribuzione sulla quale deve essere calcolato il premio è quella composta da: minimo, indennità di contingenza, scatti di anzianità, eventuale 3° elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi comunque denominati.

L'anzianità utile decorre dal 1° gennaio 1950 per gli impiegati e dal 18 dicembre 1949 per gli intermedi e i salariati.

In caso di risoluzione del rapporto dopo il 10° anno di anzianità, il lavoratore ha diritto ai ratei ulteriori

maturati rapportati ad anno.

La disciplina suesposta non si applica ai lavoratori dei porti ed approdi turistici.

Corresponsione della retribuzione

Riferimenti

Art. 156

La retribuzione mensile deve essere corrisposta entro il sesto giorno successivo al mese di competenza. In presenza di ragioni tecniche derivanti dalla centralizzazione dei servizi amministrativi; con conguaglio nei 10 giorni successivi, deve essere corrisposto un acconto pari al 90% della presumibile retribuzione.

Note:

[1] La maturazione del primo scatto decorre dal:

- 1.6.1978 per i dipendenti degli Alberghi diurni con anzianità di servizio pari o superiore a 3 anni al 30.6.1978;
- 1.5.1974 per i dipendenti degli Stabilimenti balneari con anzianità di servizio pari o superiore a 3 anni al 30.4.1974;
- 1.1.1970 per i dipendenti dei Pubblici esercizi con anzianità di servizio pari o superiore a 3 anni al 1.1.1970.

[2] La percentuale può essere applicata, in alternativa, con il sistema addizionale rispetto al prezzo della consumazione ovvero con il sistema globale (inclusa nel prezzo della consumazione).